



Città di Ladispoli
(Provincia di Roma)

Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei servizi

Appendice

*"Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi
imposti dal Decreto "Trasparenza"*

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 17/9/2013



COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di Roma

Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza .

ART 1 – Oggetto -

Il presente Regolamento, appendice del Regolamento di "Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 31/12/2012 e modificato, successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n.36 del 25/02/2013, disciplina, così come previsto dall'art. 47 del D.L. 14/03/2013 n. 33 (Decreto Trasparenza), il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14 del sopra citato Decreto.

ART. 2 – Sistema sanzionatorio -

Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 47 del Decreto Trasparenza si attiva per:

- a) mancata o incompleta comunicazione, da parte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, delle informazioni e dei dati relativi alla loro situazione patrimoniale al momento dell'assunzione in carica, della titolarità di imprese, delle partecipazioni azionarie proprie, nonché di tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica stessa;
- b) violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 comma 2 del Decreto Trasparenza;
- c) omessa comunicazione al Comune, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero delle indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento.

ART. 3 – Sanzioni -

1. Le violazioni di cui al precedente art. 2 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500,00 a 10.000,00 Euro per ogni singola violazione rilevata.
2. Le violazioni di cui all'art. 2 inoltre sono rilevanti:

- sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della P.A.;
- ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio (produttività)

3. Per le violazioni di cui all'art. 2 e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del D.Lgs.n. 33/ 2013, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti – in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni – secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013

Elezioni o nomina	parziale ottemperanza	mancata ottemperanza
1° anno	€ 500	€ 1.000
2° anno	€ 1.000	€ 2.000
3° anno	€ 1.500	€ 3.000
4° anno	€ 3.500	€ 7.000
5° anno	€ 4.000	€ 8.000

3 Il Responsabile della Trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

ART. 4 – Avvio del procedimento -

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della CIVIT o del Nucleo di Valutazione, ovvero dal Responsabile per la trasparenza

ART. 5 – Istruttoria -

1. Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'art. precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, svolge la fase istruttoria.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento della segnalazione.

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

ART. 6 – Contraddittorio -

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.
2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale.
3. Durante il contraddittorio, del quale viene compilato apposito processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non ascrivibili.
4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione e della corruzione chiude l'istruttoria.

ART. 7 – Chiusura dell'istruttoria -

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione.
2. Quindi rimette gli atti all'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

ART. 8 – Conclusione del procedimento -

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'art. 3 comma 1 è l'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari.
2. L'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari provvede sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. L'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il non *"luogo a procedere"*.
4. L'Ufficio Responsabile dei procedimenti disciplinari fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui al seguente articolo.

ART. 9 – Criteri per l'applicazione della sanzione -

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

ART. 10 - Pagamento in misura ridotta -

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, è sempre ammesso il pagamento d'una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

ART. 11 -Entrata in vigore, pubblicità e rinvio -

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legge 689/1981 come stabilito dall'art. 47 del Decreto Trasparenza.
2. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune di Ladispoli dove vi resterà fino a quando non sarà revocato.